AFFARI GENERALI

CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 17 DEL 03/04/2020

OGGETTO: COVID 19, PROROGA DELLE MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS E

ULTERIORI CHIARIMENTI CIRCA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IN RELAZIONE

AI CODICI ATECO

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella serata di mercoledì 1 aprile il nuovo

D.P.C.M. che proroga tutte le misure per il contrasto ed il contenimento del virus fino al 13 aprile

p.v. (in allegato il testo completo del Provvedimento).

Si segnala inoltre che, sul sito istituzionale http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa è riportato un

utile elenco di faqs costantemente aggiornate riguardanti, tra l'altro, ulteriori chiarimenti circa le

attività che devono essere sospese o che viceversa sono legittimate a proseguire l'attività anche in

questo periodo.

Si allega infine un comunicato emanato dalla Camera di Commercio di Ravenna che riassume gli

ultimi aggiornamenti relativi alle procedure camerali in relazione all'emergenza sanitaria in corso,

peraltro già anticipati nei notiziari precedenti.

ALLEGATO 1: D.P.C.M. 01 APRILE 2020

ALLEGATO 2: COMUNICAZIONE C.C.I.A.A. RAVENNA 01 APRILE 2020



Il Tresidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento



Il Tresidente del Consiglio dei Ministri

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge



Al Tresidente del Consiglio dei Ministri

n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;



Al Tresidente del Consiglio dei Ministri

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

DECRETA:

ART. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio

- 1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.
- 2. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».
- 3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, -1 APR 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINI

IL MINISTRO DELLA SALUTE







Ravenna, 1 aprile 2020

Spett.li Associazioni di categoria e Ordini professionali della provincia di Ravenna

Oggetto: Aggiornamenti in relazione alle misure di contenimento per emergenza sanitaria in corso.

In relazione all'emergenza in corso, si comunica che la Camera di Commercio di Ravenna resta vicino alle imprese, pur rispettando le norme di distanza sociale, avendo lanciato l'hashtag: #iolavoronline e cercando, pertanto, di fornire servizi e notizie, attraverso il proprio sito (www.ra.camcom.gov.it), l'accesso al numero verde R.I. (800010955), con orari amplificati, la email: registro.imprese@ra.camcom.it e gli altri indirizzi noti dei funzionari, oltre a tutti i servizi online, accessibili attraverso il portale: www.registroimprese.it.

In particolare per quanto riguarda il Registro delle Imprese, sulla base delle ultime disposizioni governative, emesse fino alla data odierna, si precisa quanto segue:

codici Ateco

i codici Ateco della attività non sospese, già contenute nell'all. 1 del DM 25/3/2020 (fatte salve le attività già autorizzate con precedente DPCM 11/3/2020) sono reperibili anche sul sito della Camera di commercio di Ravenna e verificabili direttamente e gratuitamente tramite il portale, sopra citato;

nel caso in cui la visura della Camera di Commercio riporti l'attività economica in modo completo, ma il **codice ATECO non sia aggiornato**

è sufficiente presentare una semplice richiesta di 'rettifica' del codice ATECO, inoltrata tramite email al seguente indirizzo: registro.imprese@ra.camcom.it

per consentire una gestione prioritaria di queste richieste è necessario inserire nell'oggetto della email: "richiesta URGENTE *Rettifica codice ATECO*







Nel caso in cui la visura della Camera di Commercio non riporti l'attività economica in modo completo, perché una o più attività d'impresa non sono state comunicate. In tal caso è necessario presentare una pratica telematica di Comunicazione Unica per comunicare l'avvio dell'attività precedentemente omesso.

Si ricorda che le dichiarazioni rese ad una Pubblica Autorità, come nei casi sopracitati, sono soggette a controllo di veridicità, consapevoli che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti.

Si precisa, altresì, che, dopo una prima pubblicazione degli elenchi nominativi di imprese di attività non sospese, non risulta possibile proseguire nella pubblicazione, tenuto conto delle indicazioni pervenute in tal senso da Unioncamere Nazionale e Infocamere, su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, tenuto conto della costante dinamicità di tali elenchi.

Si ricorda che le comunicazioni relative ad attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere, come previsto dalla normativa vigente, sono di esclusiva competenza della locale Prefettura, a cui vanno indirizzate tali richieste/segnalazioni, il cui modello è reperibile anche sul sito della scrivente Camera di commercio.

- sospensioni attività

Si fa presente che, tenuto conto dei provvedimenti governativi conseguenti all'emergenza sanitaria, non sarà necessario comunicare le eventuali sospensioni delle attività imprenditoriali, disposte a seguito dei provvedimenti o per necessità.

- presentazione bilanci

Si comunica, inoltre, che stanti le disposizioni di sospensione e rinvio termini legislativi, le società di capitali e cooperative potranno convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (cfr. art. 106 D.L. 17/3/2020 n.18), pertanto è prorogata anche la presentazione degli stessi al Registro delle Imprese.

- attestazioni per imprese export

Si comunica che, ai sensi della Circolare ministeriale relativa alle attestazioni camerali – che verranno rilasciate anche in lingua inglese - su dichiarazione delle imprese che esportano, di sussistenza di causa di forza maggiore per l'emergenza Covid-19, questa Camera sta predisponendo, in accordo con Unioncamere e con le altre







Camere della Regione E-R, il modulo di richiesta, che sarà disponibile a breve attraverso la piattaforma Cert'O, esente da bollo e al costo di € 3 di diritto di segreteria.

- sanzioni registro imprese

Si informa inoltre in tema di sospensione dei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 che Unioncamere ha precisato l'estensione dell'applicazione dell'art. 103 D.L. n. 18/2020 a tutti i diversi procedimenti amministrativi di competenza delle Camere di Commercio.

Ha quindi precisato che la sospensione prevista dall'art.103 D.L. n.18/2020 visto il combinato disposto dell'art. 4 III comma D.L. N.19/2020 si ritiene applicabile all'attività sanzionatoria delle Camere di Commercio inerente sia all'accertamento di ritardo o di omissione nella presentazione domande RI/REA/AA sia all'emanazione di ordinanza ingiunzione o archiviazione relativa a violazione accertata da altri soggetti che presentano rapporto all'ufficio sanzioni della camera di commercio. Conseguentemente i verbali ricevuti dalle CCIAA relativi a violazioni compiute prima del 23/02/2020 i cui termini di pagamento scadono nel periodo 23/02/2020 - 15/04/2020 possono essere corrisposte dopo quest'ultima data.

Nel far presente che sarà cura di questa Camera di commercio fornire le informazioni necessarie, non appena ne verrà in possesso, per affiancare codeste spettabili Associazioni ed Ordini professionali, al fine di gestire al meglio, per quanto possibile, tale inimmaginabile emergenza, si ringrazia per la sempre pronta collaborazione e disponibilità personale e professionale e si confida che le disposizioni adottate dal Governo diano a breve i risultati sperati.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

(documento firmato digitalmente)